

# Newsletter Assofiduciaria

## n. 3/2024



### SUMMARY

- **NEWS**
- **APPROFONDIMENTI**
- **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**



## La stretta dell'antiriciclaggio Ue su calcio, crypto e nuovi ricchi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea di ieri del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, del regolamento 1620 (istitutivo dell'Authority unionale Amla a Francoforte), della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull'accesso ai registri centralizzati dei conti correnti, l'iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell'integrità del sistema finanziario è di fatto completato. Nonostante l'entrata in vigore dei provvedimenti sia a scaglioni progressivi - tra il 2025 e il 2029 - le novità non sono di poco rilievo. Da un lato la scelta di un regolamento, come tale autoapplicativo, rende omogeneo il terreno dell'anti money laundering già a medio termine (2027), definendo oggetto e perimetro nell'area Ue. Dall'altro, l'effetto combinato del regolamento e della sesta direttiva - che continua a occuparsi più di principi e di linee di indirizzo - amplia il numero e la qualità dei soggetti obbligati alle nuove frontiere del business internazionale (il calcio: proprietà, sponsorizzazioni, mercato dei calciatori, attività dei procuratori), accende un faro sui nuovi ricchi con la valigia in mano - e sulle politiche attrattive ad personam: permesso di soggiorno, cittadinanza eccetera - e fissa limiti comuni sia per l'uso del contante (10mila euro a transazione, ma solo se commerciale/professionale) sia per la definizione standard di beni di lusso (oro, preziosi sopra i 10mila euro e auto, barche, aerei) con relativo valore soglia (250mila euro le auto, 7,5 milioni aerei e yacht). Non solo, ora c'è una soglia che impone agli intermediari finanziari e ai soggetti obbligati (professionisti in primis) la verifica rafforzata se la transazione è da 5 milioni di euro in su, oltre a un indice di allerta quando il soggetto parte di un affare ha asset per almeno 50 milioni (al netto della casa di residenza). Importante anche la cerniera operativa creata tra le amministrazioni antiriciclaggio dei 27 Paesi, ognuna delle quali avrà accesso diretto ai «registri centrali» dove verranno associati gli Iban (anche virtuali) alle persone fisiche titolari, potendo contare poi anche sul Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili. Su questo punto spicca l'obbligo di una reportistica standard per i conti bancari e finanziari che agevolerà i controlli transfrontalieri delle autorità statali. Fuori dalla clandestinità unionale anche tutto il mondo crypto (l'Italia era stata la prima a trascrivere in una norma antiriciclaggio la nuova tecnologia, nel 2017), al bando i conti anonimi, le azioni al portatore e i certificati azionari al portatore. Un discorso a parte merita il Registro dei titolari effettivi, trattato dalla sesta direttiva con dovizia di procedure e di particolari, anche e soprattutto sul versante dell'accesso da parte del pubblico (quello delle autorità di vigilanza e delle forze di polizia ovviamente non ha limitazioni di sorta). Attualmente l'Italia, peraltro ultimo Paese a recepire il registro "Te", è ancora in stand by per effetto della sospensiva disposta dal Consiglio di Stato a maggio, in attesa dell'udienza di discussione del 19 settembre. Tra le ipotesi c'è anche il rinvio pregiudiziale alla Corte europea per conflitto con le regole della privacy unionale.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*, 20 giugno 2024, a firma di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

## In arrivo la stretta sui mercati delle crypto-attività



 **Assofiduciaria**

Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti Ue 1093/2010 e 1095/2010 e le direttive 2013/36 e 2019/1937. Come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, il decreto individua la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti a esercitare i poteri autorizzatori (ai fini dell'emissione, dell'offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione dei token, nonché ai prestatori di servizi per le crypto-attività), di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dal regolamento. Inoltre, il testo contiene la disciplina di armonizzazione minima applicabile a tutti gli operatori in crypto-attività, le discipline speciali applicabili a singole categorie di operatori, il regime sanzionatorio e le disposizioni di coordinamento. Stando a una bozza di testo circolata, è articolato il capitolo sanzioni, sia penali che amministrative. Sul fronte penale sarebbe prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, con multa da 2.066 a 10.329 euro, per chiunque presti servizi per le crypto-attività, offra al pubblico token o emetta token di moneta elettronica in violazione del regolamento europeo. Sanzioni amministrative da 5.000 euro a 5 milioni riguarderebbero invece l'abuso, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In caso di violazione delle regole da parte di propri rappresentanti e amministratori gli enti verrebbero ritenuti responsabili e quindi multati da 30 mila euro a 15 milioni. Arriverebbero infine a 5 milioni (da 30 mila euro a 5 milioni per le persone giuridiche e da 5 mila euro a 5 milioni per le persone fisiche) le sanzioni per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta.

Fonte: *EUTEKNE.INFO*, 25 giugno 2024

# APPROFONDIMENTI

## **Anagrafe tributaria e servizi di crowdfunding.**

Con la risposta n. 85 del 2024, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da una PMI innovativa che chiedeva se fosse tenuta ad osservare gli obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari (ARF). L'Agenzia premette che per servizio di crowdfunding si intende l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di crowdfunding. Tale prestazione coinvolge generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto proposto e l'organizzazione di intermediazione, nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding, che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online. La prestazione di servizi di crowdfunding mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone, ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma di informazione collocata su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche. Sintetizzando, l'attività di crowdfunding è un'attività di intermediazione finanziaria che consente a chi ha un progetto o un'attività da avviare e che non dispone dei capitali necessari (ad esempio startup e PMI o associazioni che operano nel no-profit), di raccogliere, tramite il portale web gestito dal promotore del crowdfunding, i finanziamenti necessari non superiori al limite di 5 milioni di euro nell'arco di 12 mesi offerti per lo più da investitori non professionali, disposti ad investire i propri capitali in base ad esperienze e conoscenze personali in progetti poco garantiti ma che promettono rendimenti superiori alla media del mercato. Per l'Agenzia, l'istante non gestisce in alcun modo i flussi di pagamento da e/o verso il Titolare di progetto, che sono interamente e autonomamente svolti da soggetti terzi autorizzati. Pertanto, nel presupposto che l'attività di crowdfunding che l'istante intende svolgere sia realizzata nel rispetto delle regole declinate nella risposta in commento e che, effettivamente, l'istante non eserciti alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento (che genera i c.d. wallet, ove sono vincolate le somme versate dagli investitori prima di essere trasferite nei conti correnti dei Titolari del Progetto), né alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti, può ritenersi che le operazioni sotto soglia di crowdfunding non siano soggette agli obblighi di comunicazione all'ARF.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione CROWDFUNDING\_2024\_111\_S.

## **Rapporto annuale UIF 2023**

Il Rapporto annuale 2023 dell'UIF pubblicato il 26 giugno 2024, sottolinea come il 2023 abbia registrato una lieve diminuzione delle SOS; il calo ha riguardato principalmente i maggiori segnalanti (banche e Poste), nonché gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IP) e i relativi punti di contatto. Per il comparto dei professionisti, si rileva invece una crescita, in particolare per i notai. Sempre, in linea generale, con riguardo alle tipologie di sospetto, si osserva in ambito fiscale l'emergere di espedienti nuovi, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici innovativi; risulta significativo il flusso di SOS legato alle politiche di sostegno dell'economia e in particolare col PNRR, che ha permesso di intercettare l'indebita percezione e il distorto utilizzo di fondi pubblici in non poche fattispecie. È stato, altresì, registrato un crescente utilizzo di strumenti FinTech, volti a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari, così come si conferma l'incremento della diffusione del fenomeno delle frodi agevolate dall'uso di strumenti informatici. L'attività ispettiva e di controllo cartolare dell'UIF è aumentata in modo significativo nel 2023, analogamente le richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi sono cresciute in maniera rilevante. Nel 2023, l'UIF ha ricevuto 150.418 SOS, 5.008 in meno rispetto al 2022 (-3,2%). L'importo delle operazioni segnalate nel 2023 è di 95,5 miliardi contro i 94,9 miliardi di euro del 2022; tenendo però conto anche delle operazioni tentate e non eseguite – in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023 - il dato registrato si attesta a 103,4 miliardi di euro. Si registra una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro, con un'inversione del dato del 2022, ove la rispettiva distribuzione era del 40,8% e del 44,9%. Tra le forme tecniche delle operazioni segnalate nel 2023, prevalgono i bonifici (41,9% del totale), con incrementi nella componente nazionale (dal 31,3% al 32,9%) ed estera (dal 6,1% al 9,0%). Il Rapporto sottolinea l'importanza della qualità della collaborazione attiva, di importanza cruciale per il suo impatto sull'efficacia e l'efficienza del sistema anticiclaggio. Sotto il profilo della qualità formale, non sempre la numerosità delle informazioni strutturate è accompagnata da elementi descrittivi sufficienti a comprendere il collegamento di ciascun elemento con il contesto rappresentato o a giustificare la presenza, anche per effetto del ricorso a sistemi automatici di compilazione delle segnalazioni. Specularmente, incide sulla completezza del flusso segnalatico il mancato inserimento nei campi strutturati dei dati di soggetti e operazioni rilevanti nell'ambito del contesto delineato nelle note descrittive o di eventuali provvedimenti ivi citati, e del fenomeno di riferimento, ove disponibile.

FONTE: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione BANCA D'ITALIA\_UIF\_2024\_123\_C



# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## *Itinerari fiduciari*

### *La dimensione internazionale delle società fiduciarie*



Si è tenuto il 16 maggio l'ultimo appuntamento del percorso formativo degli Itinerari Fiduciari: «*La dimensione internazionale delle società fiduciarie*»

Durante il webinar sono stati affrontati i seguenti temi:

- La società fiduciaria e l'operatività all'estero
- Il ruolo della società fiduciaria nella sostituzione di imposta e nel monitoraggio

## *Assemblea Generale delle Associate 2024*



Si è tenuta lo scorso 18 giugno l'Assemblea Generale delle Associate ad Assofiduciaria.

# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## Webinar: Corso di formazione antiriciclaggio



Assofiduciaria ha organizzato il corso di formazione sul tema dell'antiriciclaggio suddiviso in 3 moduli che tratteranno i seguenti argomenti:

### Modulo 1:

- Riciclaggio e criminalità organizzata
- Evoluzione della regolamentazione GAFI
- AML Package - Le Linee Guida EBA: il quadro attuale
- La titolarità effettiva: criteri di individuazione

### Modulo 2:

- I nuovi indicatori di anomalia
- I poteri ispettivi dell'Agenzia delle Entrate connessi agli indicatori di anomalia
- Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura
- Antiriciclaggio e attività delle società fiduciarie: le esperienze ispettive

### Modulo 3:

- L'attività di "domiciliazione societaria" prestata dalle società fiduciarie
- Le procedure operative: la procedura operativa per l'intestazione e la gestione di partecipazioni in società e per l'amministrazione e la gestione dei finanziamenti soci e dei mutui e le procedure antiriciclaggio (Manuale operativo, Policy, Codici di autodisciplina)
- L'attività di audit volontaria antiriciclaggio e l'adeguatezza delle procedure interne delle società fiduciarie alla luce delle procedure operative di Assofiduciaria